



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì - Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel.0547/79111 fax 0547/83820

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 89 DEL 15/12/2017

Oggetto: **VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G. '98)
AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 47/1978 E S.M.I. -
ADOZIONE**

L'anno **2017** il giorno **quindici** del mese di **Dicembre**, alle ore 18:30, nell'apposita sala delle adunanze del Comune si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione ed in sessione ordinaria con avviso notificato a tutti i consiglieri.

La seduta è pubblica.

Alle ore 19,00 in esecuzione di quanto previsto nell'art.51 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio, approvato con la deliberazione consiliare n.80 del 28/10/2014, il Presidente effettua l'appello, al quale risultano presenti i componenti del Consiglio contraddistinti nel seguente prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri contrassegnati con la lettera A.

1	GOZZOLI	MATTEO	(SINDACO)	9	RICCI	ALBERTO
2	CASALI	ROBERTO	(PRESIDENTE)	10	MAGNANI	IGOR
3	DRUDI	MARIO		11	BUDA	ROBERTO
4	ZOFFOLI	BEATRICE		A	AMORMINO	LINA
5	BAIARDI	CRISTINA		12	BERNIERI	MAURO
6	GRASSI	DANIELE		13	TAVANI	ANTONIO
A	SENNI	ALESSANDRA		14	FATTORI	GIULIANO
7	SIRRI	MARIA RITA		A	CECCARONI	DANILO
8	NARDIELLO	GIUSEPPE				

Presiede CASALI ROBERTO, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO eletto.

Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE dott. GAVAGNI TROMBETTA IRIS, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Sono presenti i seguenti Assessori: GASPERINI MAURO, AMADUCCI ROBERTO, MONTALTI VALENTINA.

Sono designati scrutatori i consiglieri: TAVANI ANTONIO, GRASSI DANIELE, SIRRI MARIA RITA.

Constatata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori.

In merito all'argomento, in particolare,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Cesenatico è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.) adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 3.9.1998, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 705 del 19.12.2000 e pubblicato sul B.U.R. della Regione Emilia - Romagna il 24.01.2001;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 146 del 19.07.2010 è stata approvata la Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) che assume per il Comune di Cesenatico il valore ed effetto di Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), in virtù di apposito accordo amministrativo ai sensi dell'art. 21 della L.R. 20/2000.

Premesso altresì che:

- con deliberazione n. 63 del 20.09.2017, il Consiglio comunale ha proceduto all'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241 del 1990 del Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) adottato con deliberazioni n. 69 del 06.08.2015 e n. 21 del 19.04.2016, in quanto carente di quegli elementi formali e sostanziali atti ad assicurarne la legittimità alle vigenti disposizioni di legge, nonché la rispondenza al sistema della pianificazione sovraordinata;
- in tale sede è stato altresì valutato che un possibile intervento sul R.U.E. per riportarlo alla dovuta legittimità ne implicherebbe una sostanziale riproposizione, con tempi di adeguamento non certo immediati e presumibilmente non più brevi di quanto potrebbe essere l'impegno per elaborare il nuovo strumento urbanistico (P.U.G.) previsto dalla legge regionale in corso di approvazione, tenuto altresì conto della perentorietà del cronoprogramma definito a tal fine dalla Regione (tre anni dalla data di entrata in vigore della legge).

Dato atto che con la deliberazione n. 64 del 20.9.2017, con la quale il Consiglio comunale ha tracciato, con uno specifico atto di indirizzo, il percorso di avvicinamento al nuovo piano, scandendo precise fasi, delle quali la prima consistente nel procedere all'adozione di una variante al PRG ai sensi della facoltà data dall'art. 41 della L.R. 20/2000 (che rinvia alle possibilità di modifica dello strumento urbanistico di cui all'art. 15 della L.R. 47/1978), che possa:

- rendere lo strumento urbanistico adeguato alla sopravvenuta normativa regionale e/o statale, nonché all'intervenuta pianificazione sovraordinata;
- apportare ulteriori modifiche normative al fine di orientare lo strumento urbanistico, sempre entro i limiti ammessi in seno ai procedimenti ex art. 15 della L.R. 47/1978, agli obiettivi ed alle sensibilità già oggi oggetto di programmazione comunale, compiendo in tal senso anche un'operazione di progressivo allineamento del corpo regolamentare del Piano alla nuova disciplina urbanistico-edilizia;
- inserire talune modifiche cartografiche strettamente necessarie alla definizione di opere pubbliche o di pubblico interesse, ovvero alla ridefinizione di alcune zonizzazioni a seguito di sentenze.

Richiamate, in sintesi, le principali innovazioni che la L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "*Semplificazione della disciplina edilizia*", come recentemente modificata dalla L.R. 23 giugno 2017, n. 12

“Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 e alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23” ha introdotto al fine di superare la situazione di disomogeneità che caratterizza la regolamentazione urbanistico-edilizia nei comuni del territorio regionale:

- l’art.12 prevede che la Regione adotti atti di indirizzo e coordinamento tecnico al fine di assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale ed urbanistica e che tali atti debbano essere recepiti a livello locale entro termini tassativi, decorsi i quali la regolamentazione di cui agli atti di coordinamento tecnico trova diretta applicazione prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti. In particolare, attraverso tali atti di coordinamento, la Regione stabilisce l'insieme organico delle nozioni, definizioni, modalità di calcolo e di verifica concernenti gli indici, i parametri e le modalità d'uso e di intervento, allo scopo di definire un lessico comune utilizzato nell'intero territorio regionale, che comunque garantisca l'autonomia nelle scelte di pianificazione;
- con D.G.R. n. 922 del 28.06.2017, la Regionale Emilia - Romagna ha approvato l’atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione e l’uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della L.R. 15/2013, sostituendo la D.A.L. 279/2010 con l’Allegato II delle definizioni tecniche uniformi;
- l’art. 57, comma 4, della L.R. 15/2013 sancisce l’obbligo a carico dei Comuni del recepimento, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della legge in parola (e quindi dal 28.01.2014), delle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia di cui all’Allegato “A” alla D.A.L. n. 279 del 2010. Per salvaguardare l’immutato dimensionamento dei piani vigenti, il Comune può adottare ed approvare coefficienti ed altri parametri correttivi che assicurino l’equivalenza tra le definizioni e le modalità di calcolo utilizzate nel P.R.G. ‘98 rispetto a quelle previste nell’atto di coordinamento tecnico regionale;
- l’art. 58 della L.R.15/2013 prevede che i Comuni possano apportare modifiche al Regolamento Edilizio, fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione alle disposizioni della L.R. 20/2000, al fine di adeguarlo alla legislazione nazionale e regionale vigente;
- l’art. 18 bis, della L.R. 20/2000 stabilisce che, al fine di ridurre la complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio, nell'osservanza del principio di non duplicazione, i Comuni coordinano le previsioni di propria competenza alle disposizioni sovraordinate attraverso richiami specifici;
- il D.L. n. 133 del 2016 ha apportato al D.P.R. n. 380 del 2001, importanti modifiche circa la definizione delle categorie della manutenzione straordinaria e della ristrutturazione edilizia e in merito ai regimi abilitativi per l’esecuzione dei relativi interventi sugli immobili, con la finalità di semplificare le procedure e di ridurre il contributo di costruzione a carico dei cittadini.

Dato atto che in conformità all’art. 41 della L.R. 20/2000 e s.m.i., è consentito ai comuni, nelle more di approvazione del P.S.C. , del P.O.C. e del R.U.E. , di adottare e approvare varianti al P.R.G. ai sensi dei commi 4 e 7 dell’art. 15 della L.R. 47/78, secondo le disposizioni previste dalla legge regionale previgente.

Ritenuto quindi di modificare, nella direzione indicata, il P.R.G, mediante la predisposizione di una Variante ai sensi della facoltà data dall’art. 41 della L.R. 20/2000, che si compone di modifiche sia normative che cartografiche, predisposte sulla base delle premesse sopra indicate ed illustrate nella Relazione che costituisce parte integrante del presente atto.

Dato atto che la Variante in oggetto si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Norme Tecniche di Attuazione (testo comparato);
- Estratti Tavola 8 P.R.G. (stato vigente – stato modificato);
- Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a V.A.S.

Richiamata l'attestazione a firma del Dirigente certificante che il territorio comunale interessato dallo strumento urbanistico proposto in adozione:

- non è soggetto alla disciplina speciale di cui al vincolo stabilito dalla L. 9.7.1908, n. 445, riguardante il consolidamento di frane minaccianti abitati ed il trasferimento di abitati in nuova sede;
- non è sottoposto al vincolo stabilito dal R.D.L. n. 3267 del 30.12.1923 concernente il vincolo per scopi idrogeologici.

Dato atto che ad avvenuta adozione della presente Variante:

- ne sarà effettuata comunicazione alle seguenti autorità militari:
 - Comando militare Esercito Emilia – Romagna;
 - Comando VI Reparto Infrastrutture;
 - Comando I Regione Aerea – Direzione Demanio;
- sarà richiesto il parere previsto dall'art. 19, comma 1, lett. b) L.R. 4 Maggio 1982 n. 19 (come sostituito dall'art. 18 della L.R. 26 Aprile 1990, n. 33) in ordine all'accertamento della compatibilità dello strumento urbanistico con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori, di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale.

Visti il parere espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio nella seduta del 07/12/2017;

Visto che l'argomento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare "Pianificazione Territoriale ed Ecologica" nella seduta del 11/12/2017;

Viste:

- la L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 41;
- la L.R. 47/1978 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art 15.

Visto il parere espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, dal dirigente del competente settore, in ordine alla regolarità tecnica non essendo nella fattispecie dovuto il parere della regolarità contabile;

- Richiamato il dibattito andato allegato alla propria precedente deliberazione n.88 in data odierna;
- Con n.11 voti favorevoli e n.4 contrari (Buda, Bernieri, Tavani, Fattori), resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- di adottare, per le motivazioni citate in premessa ed esplicitate nella Relazione tecnica allegata in atti alla presente, ai sensi dell'art. 15 la Variante specifica al Piano Regolatore Generale (P.R.G. '98) avente ad oggetto modifiche sia normative che cartografiche;
- di dare atto che la Variante in oggetto si compone dei seguenti elaborati costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - Relazione tecnica;

- Norme Tecniche di Attuazione (testo comparato);
 - Estratti Tavola 8 P.R.G. (stato vigente – stato modificato);
 - Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a V.A.S.;
- di dare mandato al Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio affinché proceda alle attività necessarie per l'adozione della variante quali:
- deposito della Variante presso l'Ufficio Urbanistica del Comune con le procedure di pubblicazione previste dalla L.R. n. 47/1978;
 - trasmissione alla Provincia ai sensi dell'art. 15, comma 7, della L.R. n. 47/1978 e ss.mm.ii.;
 - trasmissione ai soggetti competenti in materia ambientale ai fini della procedura di valutazione ambientale, come si converranno con la stessa autorità competente (Provincia);
 - richiesta parere di competenza all'AUSL e ARPAE ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h), della L.R. 19/1982, come sostituito dall'art. 41 della L.R. 31/2002;
 - comunicazione alle autorità militari dell'avvenuta adozione della Variante.
- di dare atto infine che recepimento, all'interno delle N.T.A. del PRG delle definizioni tecniche uniformi di cui alla D.A.L. 267/2010 come modificata dalla D.G.R. 922/2017, nonché i parametri ed i coefficienti di adeguamento assunti al fine di garantire l'invarianza delle previsioni di piano, costituisce un atto di mero coordinamento del testo normativo, in quanto tali parametri sono stati assunti con separata e precedente deliberazione del Consiglio comunale, come previsto dalle disposizioni regionali, e non costituiscono pertanto oggetto specifico di variante urbanistica.

=====

Dopo l'appello iniziale si è verificata la seguente variazione nel numero dei consiglieri presenti in aula:

ENTRATI: SENNI.

PRESENTI alla votazione dell'argomento in oggetto n.15 consiglieri.

=====

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CASALI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS